

Comitato
più salute
meno antenne

Comitato
no elettrosmog
Villa Fabio

Comitato
no antenne
Pescara

Comitato
Stop elettrosmog
Chieti

Pescara, 28. 5.2021

Comune di Pescara
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.
protocollo@pec.comune.pescara.it
c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Scurti Edgardo
scurti.edgardo@comune.pescara.it;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
DITEI@pec.minambiente.it

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria,
S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Responsabile della Prevenzione
del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore dell'Ufficio IESP
Dipartimento Prevenzione ASL Pescara
aslpescara@postecert.it

Spett.le POLAB S.r.l.
info@polab.it
polabsrl@legalmail.it

ARTA Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al Sig. Sindaco di Pescara
All'Assessore alle politiche ambientali
All'Assessore alla Sanità
All'Assessore al SUAP SUE
Al Dirigente del SUAP SUE
protocollo@pec.comune.pescara.it

Oggetto: “PIANO DI INSTALLAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE” -
di cui all'albo pretorio del 25.3.2021 /n.1581
Prima Riunione in forma simultanea e in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi
ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90.
Contributo n. 6

Osservazioni all'art. 17 e all'art. 20 della bozza del “Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione” redatto dalla Polab nel maggio del 2018 e riproposto nel luglio del 2019.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 17 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. *In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.*

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 20 -DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. *Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal quadro normativo nazionale e regionale in materia.*

Noi cittadini, riuniti in comitati, portatori di interessi attinenti alla tutela ed alla salvaguardia della nostra salute e dell'ambiente in cui viviamo, cui può derivare ulteriore pregiudizio dai provvedimenti relativi al procedimento in corso, riteniamo di avere, per legge, tutte le facoltà di intervenire operativamente nel procedimento stesso.

Abbiamo già presentato delle osservazioni sul redigendo Regolamento che non hanno trovato, fino ad oggi, pubblicizzazione sul sito istituzionale.

In occasione della discussione, che vi è stata nella seduta sincrona della Conferenza dei Servizi del 17.5.2021, abbiamo avuto la sensazione che non fosse stato inteso chiaramente il concetto di risanamento delle SRB di cui si è parlato a proposito dell'art. 17 del Regolamento da approvare.

Pertanto noi, con l'intento che tutto quello che decideranno o concorderanno la ASL, l'ARTA e la Polab, che su invito del Dott. Scurti si riuniranno in breve spazio di tempo per una puntualizzazione sul regolamento e sulla pianificazione, possa essere per noi chiaramente intellegibile e rassicurante, intendiamo esporre i nostri punti di vista sull'argomento.

Il concetto di risanamento elettromagnetico lo riscontriamo per la prima volta nella legge 36 del 22 febbraio del lontano 2001. Qui il Legislatore al comma 2 dell'art. 4 disponeva che con un DPCM da emanarsi fossero stabiliti i livelli di radiazioni elettromagnetiche da non superare per la tutela della popolazione.

Una volta che fossero stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, cosa avvenuta con DPCM 8 luglio 2003, sarebbero stati previsti i “piani di risanamento” per gli elettrodotti e le SRB già esistenti. Cioè sarebbe stata concordata una tempistica tra gestori e amministrazioni pubbliche per il progressivo adeguamento ai valori del DPCM. Sanzioni sarebbero state comminate solo in caso di inerzia da parte dei gestori.

Da quanto esposto discende un corollario molto semplice. L'8 luglio 2003 (DPCM) e l'1 agosto 2003 (D.Lgs. 259) rappresentano uno spartiacque in base al quale si configurano due distinti scenari:

- A) Le situazioni precedenti non potevano essere imputabili a colpa, bisognava solo concordare i piani di risanamento.
- B) I casi di superamento realizzati e riscontrati dopo quelle date possono solo essere imputabili a colpa, a reato, a mancata osservanza delle norme, a progetti errati, ad asseverazioni non veritiere.

Pertanto, nel nuovo regolamento, l'art. 17 e l'art. 20 debbono essere fusi insieme, molto chiaramente, senza possibilità di interpretazioni diversificate: al gestore, in caso di superamento dei valori stabiliti dal DPCM, bisogna infliggere sanzioni penali, secondo il c.p. e sanzioni amministrative pecuniarie, secondo il comma 9, art. 14 della legge n. 221 del 17-12-2012, di pertinenza della Regione. Contestualmente il gestore deve provvedere a sue spese al risanamento dell'impianto.

A questo punto ci poniamo i seguenti interrogativi:

- Tutte quelle situazioni di superamento dei limiti del DPCM indicate nello studio Polab del 2018 e del 2019 con fasci di colori che intercettano civili abitazioni sono rispettosi o meno dei valori indicati nel DPCM?

- Sono regolari o irregolari?
- sono legali o illegali?
- sono sanzionabili o non sono sanzionabili?
- sono da riportare a conformità o da lasciare immutati?

Il Dott. Alfio Turco, titolare della Polab, più di una volta ha detto chiaramente che quelle realtà dove la sua ditta aveva riscontrato, con calcoli previsionali, superamenti dei limiti del DPCM non potevano essere autorizzate. Quindi noi abbiamo dedotto che quelle situazioni non erano rispettose del DPCM, non erano regolari, non erano lecite, ed erano sanzionabili, anche se il Dott. Alfio Turco ha sempre usato il termine di "criticità" che non compare mai nelle leggi di riferimento.

La Dott.ssa Adelina Stella, responsabile ASL della sanità pubblica durante l'incontro, ha detto che potrà prendere dei provvedimenti solo se in quegli appartamenti indicati nello studio Polab sarà misurato, con apposita apparecchiatura, un valore reale superiore a 6V/m. Come a dire che Lei non terrà conto dei valori superiori ai 6V/m calcolati preventivamente, e che quindi non rientrerebbero nelle competenze del suo ufficio tutte le criticità riscontrate dalla Polab.

A tal proposito esamineremo attentamente il verbale e la registrazione video.

Quindi qui bisogna che sia ben chiaro che cosa si vuole intendere per superamento dei limiti e dei valori del DPCM.

Cioè, il superamento sanzionabile è solo quello che viene rilevato con sensore isotropico in un determinato luogo?

E il superamento che si rileva, con calcoli previsionali, nell'analisi delle caratteristiche dell'antenna con apposito software, è sanzionabile o non è sanzionabile?

Siccome l'autorizzazione all'installazione di un'antenna viene data solo se i calcoli previsionali non superano i limiti e i valori del DPCM si deduce che i superamenti riscontrati dalla Polab non potevano essere autorizzati, quindi sono sanzionabili e da riportare a norma.

Se questa nostra tesi è valida vuol dire che già a maggio del 2018, chi ne aveva la responsabilità, doveva prendere dei provvedimenti in ordine agli adeguamenti ed alle sanzioni.

Ma siccome da maggio 2018 a maggio 2021, quindi da ben tre anni, né l'Amministrazione comunale né chi ne aveva competenza ha preso un qualche provvedimento sulla materia nonostante sia l'art. 17 che l'art. 20 siano, per noi cittadini, scritti in maniera chiara.

In base al comma 1 dell'art. 87 del D.Lgs. 259/03, un'antenna può essere autorizzata all'installazione quando il relativo progetto è compatibile con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

E il comma 1 dell'art. 4 di tale DPCM, in maniera altrettanto chiara, dice che, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione, calcolati o misurati, non devono superare i 6V/m.

Quindi il legislatore vuole che anche i valori calcolati, nelle previsioni progettuali, non debbano superare i 6V/m. ed infatti obbliga il gestore a rilasciare la seguente dichiarazione:

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Lo studio della Polab, analizzando i medesimi dati radioelettrici forniti dai gestori, e applicando i medesimi metodi stabiliti per legge, ha rilevato che "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, NON e' conforme... agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Da queste osservazioni si evince che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai gestori non siano state veritiere in riferimento agli obiettivi di qualità.

Che il Responsabile della sanità pubblica pescarese possa non considerare di sua competenza gli obiettivi di qualità stabiliti dal legislatore per gli ambienti e per la salute dei cittadini in rapporto alle radiazioni elettromagnetiche noi ne prendiamo atto, ma a noi cittadini interessa raggiungere il massimo livello di qualità in rapporto alla minimizzazione, come, del resto, è anche volontà del legislatore.

Pertanto, noi chiediamo che questi concetti siano scritti nel regolamento da approvare in maniera non equivocabile. Si deve evitare che i cittadini debbano adire alle aule di tribunali per richiedere chiarezza.

Derna Spina - Comitato "più salute meno antenne" via Malagrida

Fabrizio Marini - Comitato "no antenne" Pescara

Gemma Reggimenti - Comitato "Stop elettrosmog" Chieti (assente per lavoro)

Alessandro Credendino - Comitato "no elettrosmog" Villa Fabio